



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 2 settembre 2020 n.147

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *visto il Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122 – Disposizioni finali relative all'emergenza da COVID - 19;*
- *vista la comunicazione della Direzione delle attività Sanitarie e Socio Sanitarie del 27 agosto 2020, prot. 2140/DG, che raccomanda l'implementazione di misure di prevenzione alla diffusione del COVID-19;*
- *al fine di tutelare la salute pubblica;*
- *valutate, in particolare, la necessità e l'urgenza di dettare al più presto disposizioni per intensificare la prevenzione sul territorio e ripristinare misure per scongiurare ulteriori rischi di contagio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 31 agosto 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI PREVENTIVE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di contattare telefonicamente il proprio medico curante.
2. È obbligatorio l'uso della protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, in caso di assembramenti determinati da feste, manifestazioni, raduni ove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro, sia in luoghi all'aperto che al chiuso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani.
4. In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire. È necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti ed una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico).
5. Per la funivia e gli ascensori è fatto obbligo di ridurre la capienza massima in ragione dei tempi di utilizzo.

Art. 2

(Isolamento o quarantena)

1. Le misure di autoisolamento, di isolamento e di quarantena previste per i soggetti di cui al Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145, nonché per i soggetti che, in seguito a indagine epidemiologica, risultino contatti stretti di tali soggetti, ricadono sotto gli obblighi di rispetto delle misure di contenimento sanzionate a mente dell'articolo 5 del presente decreto - legge.

Art. 3

(Modalità per effettuazione di interventi d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena)

1. La Protezione Civile autorizza l'intervento, per attività di riparazione e ripristino urgenti, di operatori economici presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento.
2. Chi abbia necessità degli interventi di cui al comma 1, è tenuto a comunicarlo alla Protezione Civile.
3. La Protezione Civile, al fine di autorizzare l'intervento all'operatore economico, ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS.
4. Ogni intervento presso il domicilio di cui al presente articolo, oltre al rispetto dei principi generali di cui all'allegato 1 al Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122, è subordinato al rispetto delle disposizioni indicate all'operatore economico dalla Protezione Civile in collaborazione con l'ISS.

Art. 4

(Disposizione relativa all'attività giudiziaria)

1. L'articolo 7, comma 6, primo periodo del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n. 122 è così modificato:
"6. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì."

Art. 5

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto - legge, ove non previsto espressamente, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00).
2. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1 è fissato in 60 giorni.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto - legge permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.
2. È facoltà del Congresso di Stato, ovvero delle singole Segreterie competenti per materia, dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto - legge.
3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto in essere.
4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la vigenza del presente decreto - legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui al presente decreto – legge per quanto applicabili.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 settembre 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini